



COMUNICATO UFFICIALE N.7/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nelle riunioni tenutesi a Roma il 25 e 26 Giugno 2020 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

(25/06/2020) Collegio composto dai Sigg.:

Avv. Fabio GALLI – Presidente;

Avv. Carmine GENOVESE; Avv. Carlo GRECO; Avv. Roberta LI CALZI; Dr. Ermanno MAROTA;
Componenti
Sig. Enrico CIUFFA- Segretario

(26/06/2020) Collegio composto dai Sigg:

Avv. Fabio GALLI – Presidente

Dr. Giuseppe BLUMETTI; Avv. Roberta LI CALZI; Dr. Paolo MAGRELLI; Avv. Davide PALLOTTINO;
Componenti
Sig. Enrico CIUFFA- Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto RUDI/F.C.PAVIA 1911 S.S.D. ARL

Con reclamo datato 16/01/2020 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici, il sig. Roberto RUDI, chiedeva la condanna della Società FC PAVIA 1911 S.S.D. A.R.L. al pagamento della somma di €.1.500,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società F.C.PAVIA 1911 S.S.D. A.R.L. al pagamento in favore del sig. Roberto RUDI della somma di €.1.500,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso MOLINARO/U.S.MASSESE 1919 S.R.L.

Con reclamo datato 7/01/2020 inoltrato a mezzo raccomandata alla società controinteressata e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici, il sig. Tommaso MOLINARO, chiedeva la condanna della Società U.S.MASSESE 1919 S.r.l. al pagamento della somma di €.500,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento –Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Tommaso MOLINARO nei confronti della Società U.S.MASSESE 1919 S.r.l.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Niccolò' MOLINARO/U.S.MASSESE 1919 S.R.L.

Con reclamo datato 7/01/2020 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici, il sig. Niccolò' MOLINARO, chiedeva la condanna della Società U.S.MASSESE 1919 S.r.l. al pagamento della somma di €. 2.500,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento –Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Niccolò' MOLINARO nei confronti della Società U.S.MASSESE 1919 S.r.l.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto DE PETRI TONELLI/A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.R.L.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 25/06/2019 il sig.Roberto DE PETRI TONELLI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.2.308,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Roberto DE PETRI TONELLI della somma di €. 2.308,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Michele TALIA/A.S.D.ROTONDA CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 26/11/2019 il sig. Michele TALIA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ROTONDA CALCIO al pagamento della somma di €. 1.000,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

La Società non faceva pervenire nessuna contro deduzione a propria difesa, nei termini previsti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ROTONDA CALCIO, al pagamento in favore del sig. Michele TALIA della somma di €. 1.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Daniel ANIBAL MONTALDI/S.S.D.BRINDISI FBC

Con reclamo datato 21/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici e tramite Racc. A.R. alla S.S.D.BRINDISI FBC il sig. Daniel Anibal MONTALDI, chiedeva la condanna della società

controinteressata al pagamento della somma di €.6.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. BRINDISI FBC al pagamento in favore del sig. Daniel Anibal MONTALDI della somma di €.6.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele GALTAROSSA/A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D.AVC VOGHERESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 5/12/2019 il sig. Gabriele GALTAROSSA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 al pagamento della somma di €. 2.000,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919, al pagamento in favore del sig. Gabriele GALTAROSSA della somma di €. 2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CARTA/A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919

Con reclamo datato 22/11/2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Andrea CARTA, chiedeva la condanna della Società A.S.D.OLTREPO' VOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE, al pagamento della somma di €. 3.500,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLTREPO' VOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE al pagamento in favore del sig. Andrea CARTA della somma di €. 3.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Marco MARINO/A.S.D.ISERNIA FBC

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 24/10/2019 il sig. Marco MARINO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ISERNIA FBC al pagamento della somma di €. 1.500,00 quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ISERNIA FBC, al pagamento in favore del sig. Marco MARINO della somma di €. 1.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Alfonso SORRENTINO/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo datato 3/04/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché tramite Racc. A.R. alla A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO il sig. Alfonso SORRENTINO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 750,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig. Alfonso SORRENTINO della somma di €. 750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Felice PREVETE/SSD ARL NUOVA NAPOLI NORD già SSC D.GRANATA 1924 S.R.L.

Con reclamo inoltrato in data 15/05/2020, il sig. Felice PREVETE, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL NUOVA NAPOLI NORD già SSC D GRANATA 1924 S.r.l. un accordo economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €. 18.747,85.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €. 10.000,00 quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa, nei termini stabiliti dall'Art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società SSD ARL NUOVA NAPOLI NORD già SSC D.GRANATA 1924 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Felice PREVETE, della somma di euro 10.000,00 da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Michele MORONI/SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.

Con reclamo, trasmesso in data 19/02/2020 il sig. Michele MORONI, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO SRL al pagamento della somma di €.11.200,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO SRL al pagamento in favore del sig. Michele MORONI della somma di €. 11.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi DODARO/ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA ora S.S.D.1937 MILAZZO

Con reclamo datato 24/10/2020 inoltrato a mezzo Racc. A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Luigi DODARO, chiedeva la condanna della Società ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA ora S.S.D.1937 MILAZZO, al pagamento della somma di €. 2.300,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA ora S.S.D.1937 MILAZZO al pagamento in favore del sig. Luigi DODARO della somma di €. 2.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo BURATTO/SSD ARL SAVONA F.B.C.

Con reclamo datato 24/01/2020 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Matteo BURATTO, chiedeva la condanna della Società SSD ARL SAVONA F.B.C. al pagamento della somma di €. 8.625,77 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento –Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Matteo BURATTO nei confronti della Società SSD ARL SAVONA F.B.C.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SPANO'/U.S.PALMESE A.S.D.

Con reclamo datato 22/04/2020 inoltrato a mezzo raccomandata PEC alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Domenico SPANO', chiedeva la condanna della Società U.S.PALMESE A.S.D. al pagamento della somma di €. 4.000,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento –Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig. Domenico SPANO' nei confronti della Società U.S.PALMESE A.S.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' Samy BALDASSARRI/F.C.FORLI' S.R.L.

Con reclamo datato 9/03/2020 inoltrato a mezzo Racc. A.R. alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Nicolo' Samy BALDASSARRI, chiedeva la condanna della Società

F.C.FORLI' S.R.L. al pagamento della somma di €. 2.314,87 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, l'accordo economico, allegato allo stesso, non riporta l'attestazione obbligatoria di deposito con la relativa data dell'Ufficio Tesseramento –Dipartimento Interregionale, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis comma 3 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig.Nicolo' Samy BALDASSARRI nei confronti della Società A.C.FORLI' S.R.L.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco D'ANGELO/U.S.D.BIOTONTO CALCIO

Con reclamo datato 21/02/2020 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata, e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici, il sig. Francesco D'ANGELO chiedeva la condanna della Società U.SD.BIOTONTO CALCIO al pagamento della somma di €. 5.200,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

Si rileva preliminarmente, che in data 07/04/2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano SCIPIONI/A.C.NARDO' S.R.L.

Con reclamo datato 06/11/2019 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata, ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Stefano SCIPIONI, chiedeva la condanna della Società A.C.NARDO' S.r.l. al pagamento della somma di €. 7.000,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

Si rileva preliminarmente, che in data 25/03/2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore COCIMANO/A.S.D.CORIGLIANO CALABRO

Con reclamo datato 17/01/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici ed alla A.S.D.CORIGLIANO CALABRO il sig. Salvatore COCIMANO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 9.166,66 a titolo di residuo del compenso globale

lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La società, in data 1/05/2020, inoltrava tramite PEC le proprie contro deduzioni a difesa.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono inammissibili in quanto tardive nella presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig. Salvatore COCIMANO della somma di €. 9.166,66

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe ZAPPALA'/A.S.D.CORIGLIANO CALABRO

Con reclamo datato 17/01/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici ed alla A.S.D.CORIGLIANO CALABRO il sig. Giuseppe ZAPPALA' chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 7.845,16 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La società, in data 1/05/2020, inoltrava tramite PEC le proprie contro deduzioni a difesa.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono inammissibili in quanto tardive nella presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig. Giuseppe ZAPPALA' della somma di €.7.845,16

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico BETTINI/A.S.D. CORIGLIANO CALABRO

Con reclamo datato 30/01/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici ed alla A.S.D.CORIGLIANO CALABRO il sig. Domenico BETTINI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 9.798,72 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La società, in data 1/05/2020, inoltrava tramite PEC le proprie contro deduzioni a difesa.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono inammissibili in quanto tardive nella presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig. Domenico BETTINI della somma di €. 9.798,72.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' CORTICCHIA/A.S.D.CORIGLIANO CALABRO

Con reclamo datato 3/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici ed alla A.S.D.CORIGLIANO CALABRO il sig. Nicolo' CORTICCHIA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 4.320,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La società, in data 1/05/2020, inoltrava tramite PEC le proprie contro deduzioni a difesa.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono inammissibili in quanto tardive nella presentazione, giusto quanto previsto dall'art.25 bis comma 5

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig. Nicolo' CORTICCHIA della somma di €. 4.320,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea NOCERINO/A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI

Con reclamo inoltrato in data 3/02/2020, alla Commissione Accordi Economici ed alla A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI il sig. Andrea NOCERINO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La società, non faceva pervenire nei termini previsti dall'art.25 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. alcuna nota a propria difesa.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI al pagamento in favore del sig. Andrea NOCERINO della somma di €. 1.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico STRUMBO/A.S.D.ROCCELLA

Con reclamo datato 26/11/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.ROCCELLA il sig. Domenico STRUMBO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 1.525,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ROCCCELLA al pagamento in favore del sig. Domenico STRUMBO della somma di €. 1.525,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

25) RICORSO DEL Sig.Alfio Antonino FINOCCHIARO/A.S.D.BIANCAVILLA CALCIO 1990 (Collab.Gest.Sport.)

Con reclamo datato 05/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990 il sig. Alfio Antonino FINOCCHIARO (Collab.Gest.Sport.) chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 5.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990 al pagamento in favore del sig. Alfio Antonino FINOCCHIARO della somma di €. 5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

26) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro TRIPOLI/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 20/01/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig. Pietro TRIPOLI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 7.244,43 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro

alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig. Pietro TRIPOLI della somma di €. 7.244,43.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

27) RICORSO DEL CALCIATORE Marco VITTIGLIO/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 10/04/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig. Marco VITTIGLIO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig. Marco VITTIGLIO della somma di €. 3. 600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

28) RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio MARAUCCI/S.S.D.MARSALA CALCIO ARL

Con reclamo datato 05/03/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig. Maurizio MARAUCCI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 9.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Maurizio MARAUCCI della somma di €. 9.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

29) RICORSO DEL CALCIATORE Gioacchino GIARDINA/S.S.D.MARSALA CALCIO ARL

Con reclamo datato 14/04/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig. Gioacchino GIARDINA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 2.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Gioacchino GIARDINA della somma di €.2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

30) RICORSO DEL CALCIATORE Marco MAZZARA/S.S.D.MARSALA CALCIO ARL

Con reclamo datato 14/04/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig. Marco MAZZARA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 2.350,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Marco MAZZARA della somma di €. 2.350,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

31) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 5/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig. Alessio LO NIGRO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 3.432,90 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig. Alessio LO NIGRO della somma di €. 3.432,90.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

32) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BACIGALUPO/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 27/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig. Andrea BACIGALUPO, chiedeva la condanna della società

controinteressata al pagamento della somma di €.2.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig. Andrea BACIGALUPO della somma di €. 2.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

33) RICORSO DEL CALCIATORE Angelo DELLA GUARDIA/U.S.PALMESE A.S.D.

Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Angelo DELLA GUARDIA in data 28/01/2020, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €. 14.000,00.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €. 3.133,33 quale residuo dell'accordo economico in essere, maturato al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa, nei termini stabiliti dall'Art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto. In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in favore del sig. Angelo DELLA GUARDIA, della somma di euro 3.133,33, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

34) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco COLOMBINI/F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL

Con reclamo datato 06/11/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici ed alla F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL il sig. Francesco COLOMBINI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 1.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL al pagamento in favore del sig. Francesco COLOMBINI della somma di €.1.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

35) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia NEGRI/F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL

Con reclamo datato 12/11/2020 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig. Mattia NEGRI, chiedeva la condanna della Società F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL al pagamento della somma di €.3.200,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. F.C.PONSACCO 1920 SSD ARL, al pagamento in favore del sig. Mattia NEGRI della somma di €. 3.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

36) RICORSO DEL CALCIATORE Consalvo Francesco CORDOVA/A.S.D.ROCCELLA

Con reclamo datato 26/11/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D. ROCCELLA il sig. Consalvo Francesco CORDOVA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 4.100,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ROCCELLA al pagamento in favore del sig. Consalvo Francesco CORDOVA della somma di €. 4.100,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

37) RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro ESPOSITO/A.S.D. F.C. S.S. NOLA 1925

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 17/01/2020 il sig. Gennaro ESPOSITO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925 al pagamento della somma di €.6.050,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925, al pagamento in favore del sig. Gennaro ESPOSITO della somma di €. 6.050,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

38) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano PALMISANO/A.C.NARDO' S.R.L.

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 7/01/2020 il sig. Gaetano PALMISANO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.C.NARDO' S.r.l. al pagamento della somma di €.3.900,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, in data 28/01/2020 faceva pervenire tramite PEC una nota, in cui, si asseriva, che, la stessa, aveva avviato delle verifiche bancarie e postali in merito, asserendo, la non precisione dell'importo richiesto dal proprio tesserato.

Non ha poi dato seguito a quanto sopra descritto e non ha trasmesso alcun documento probatorio in merito, onde provare quanto asserito.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.NARDO' S.r.l. al pagamento in favore del sig. Gaetano PALMISANO della somma di €. 3.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

39) RICORSO DEL CALCIATORE Piotr BRANICKI/A.S.D.SAN TOMMASO

Con reclamo datato 17/02/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici ed alla A.C.D.SAN TOMMASO CALCIO, il sig. Piotr BRANICKI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €. 7.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20.

La società, in data 17/03/2020, inoltrava tramite PEC, una nota in cui si riservava di inoltrare memorie difensive entro dieci giorni dalla ripresa delle attività sospese a causa delle note vicende Covid-19, ma non dando più alcun seguito in merito.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.C.D.SAN TOMMASO CALCIO al pagamento in favore del sig. Piotr BRANICKI della somma di €. 7.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

40) RICORSO DELLA CALCIATRICE Susi FACCANI/ASD FUTSAL FLORENTIA

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 9.07.2019 la sig.ra Susi FACCANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FUTSAL FLORENTIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 9.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2019/20

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €. 5.066,66 quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. FUTSAL FLORENTIA al pagamento in favore della sig.na Susi FACCANI della somma di €. 5.066,66.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

41) RICORSO DELLA CALCIATRICE Jessica BALLERI/A.S.D.FUTSAL FLORENTIA

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 9.07.2019 la sig.ra Jessica BALLERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FUTSAL FLORENTIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 3.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.800,00 quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. FUTSAL FLORENTIA al pagamento in favore della sig.na Jessica BALLERI della somma di €.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

42) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alice VALGIMIGLI/A.S.D.FUTSAL FLORENTIA

Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 17.03.2020 la sig.ra Alice VALGIMIGLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. FUTSAL FLORENTIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2019/20

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €. 3.220,00, quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. FUTSAL FLORENTIA al pagamento in favore della sig.na Alice VALGIMIGLI della somma di €. 3.220,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 3 Luglio 2020

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia